

assolutamente non omogenee sotto il profilo della prova e della liquidità, posizioni che dunque non possono essere trattate congiuntamente per perseguire indebitamente una prospettiva di compensazioni future attraverso un inadempimento attuale; talché il proposito del Ministero si risolve in un ennesimo tentativo di frapporre ostacoli e differire all'infinito la definizione dell'annosa pendenza;

ritenuto

= che il credito di 520 mld, vantato dalla Federconsorzi nei confronti dello Stato, confermato con l'estinzione del giudizio di conto da parte della Corte dei Conti, è costituito dal credito degli Istituti Bancari per la campagna olii e semi oleosi 1950/51 per sorte ed interessi; credito impropriamente non inserito nel passivo della procedura concordatizia ma che, quanto meno all'esito della definizione del giudizio di conto, avrebbe dovuto esservi inserito d'ufficio, costituendo l'omissione specifica responsabilità dei soggetti a ciò tenuti;

= che gli organi della procedura di C.P. hanno già provveduto a distribuire ai creditori (tra i quali - per illegittima omissione - non sono ricompresi gli Istituti Bancari) una quota superiore al 40% delle somme ammesse al passivo;

= che la Federconsorzi, come sopra detto, quale mandataria del Ministero del Tesoro (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze) e per conto di questo, ha chiesto ed ottenuto i finanziamenti il cui rimborso sarebbe dovuto avvenire -per espressa convenzione- con l'afflusso alle banche (dei ricavi dalle vendite e) dei rimborsi da parte dello Stato, delle risultanze passive dal che discende che il saldo creditore risultante dalla definizione del